

APPROVAZIONE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE, ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DEL CANONE MERCATALE E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2024. LEGGE 160/2019.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 816 e seguenti, della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020), istituisce il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che dal 2021 sostituisce l'Imposta Comunale di pubblicità - ICP e la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche - TOSAP;
- l'art. 1, comma 837, della stessa Legge, istituisce il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, che dal 2021 sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e, limitatamente alle occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge stessa, il prelievo sui rifiuti;
- l'art. 1 comma 816 della L. 160/2019 specifica che il canone è anche comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali;

Visti i commi 826 e 827 del citato articolo 1 della legge 160/2019, con cui sono stabilite le tariffe standard, annua e giornaliera, del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

Dato atto che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 28/02/2023 sono state approvate le tariffe del Canone Unico Patrimoniale per l'anno 2023;

Riscontrata la necessità di adeguare alcune tariffe per una migliore disciplina per alcune tipologie di occupazione e l'aggiornamento ISTAT per particolari fattispecie di esposizione pubblicitaria derivante da convenzioni che prevedevano tali aggiornamenti;

Considerata la necessità di provvedere alla definizione delle tariffe del Canone unico patrimoniale per l'anno 2024, come da allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Richiamato quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°*

gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Ritenuto che, trattandosi di entrate di natura patrimoniale, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-836, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 29.03.2021;

Dato atto che il suddetto Regolamento suddivide le aree e gli spazi pubblici del Comune di Legnano in tre categorie sia per l'occupazione di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, e in due categorie, normale e speciale, per l'esposizione pubblicitaria, con applicazione di specifiche tariffe;

Dato atto che il Canone unico patrimoniale non risulta soggetto ad IVA, per analogia al canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap) per cui, ai sensi di quanto indicato nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 25/E del 5 febbraio 2003, si rileva la carenza del presupposto oggettivo richiesto dall'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972 che prevede, tra l'altro, che *"... si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole .."*, mentre, riguardo l'ambito del requisito soggettivo, l'articolo 4, paragrafo 5, della sesta Direttiva CEE n. 77/388 del 17 maggio 1977, dispone che *"gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni.."*;

Dato atto che, riguardo a quanto al punto precedente, qualora successive disposizioni dovessero assoggettare ad IVA il canone, lo stesso dovrà essere maggiorato del tributo indicato;

Dato atto che il gettito complessivo presunto per l'anno 2024 per il Canone Unico Patrimoniale è stimato in € 1.850.000,00;

Viste le esigenze di rispetto degli equilibri finanziari del bilancio 2024-2026 in fase di prossima approvazione;

Dato atto che, con determinazione dirigenziale n. 924 del 30/06/2023 è stato affidato l'incarico di elevata qualificazione di Responsabile del Servizio Tributi alla sig.ra Daniela Paganini la quale ha attestato la conformità alla specifica normativa tributaria della presente deliberazione;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. sulla presente proposta di deliberazione, il dirigente del settore Economico Finanziario ha

espresso pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa, acquisiti agli atti;

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Generale in ordine alla legittimità dell'atto

DELIBERA

- 1) di approvare le tariffe 2024 del “Canone Unico Patrimoniale”, come da allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto sono applicabili dal 01.01.2024 e si intendono prorogate di anno in anno, se non diversamente stabilito con nuovo atto deliberativo ai sensi dell'art. 1, c. 169 della L. 296/2006;
- 3) di dare atto che il Canone unico patrimoniale non risulta assoggettato ad IVA per carenza dei presupposti oggettivo e soggettivo e che, qualora lo stesso dovesse essere assoggettato al tributo indicato, le relative tariffe dovranno essere corrispondentemente maggiorate;
- 4) di trasmettere copia della presente deliberazione al concessionario del servizio, Amga Legnano S.p.A.;
- 5) di disporre che, in conformità all'art. 125 del T.U.E.L., la presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'albo on line, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., stante l'urgenza di provvedere all'applicazione e riscossione del canone.